

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 13 MARZO 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di venerdì tredici del mese di marzo, alle ore 12,15 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 RAGGI VIRGINIA..... | <i>Sindaca</i> | 7 FRONGIA DANIELE..... | <i>Assessore</i> |
| 2 BERGAMO LUCA..... | <i>Vice Sindaco</i> | 8 LEMMETTI GIANNI..... | <i>Assessore</i> |
| 3 CAFAROTTI CARLO..... | <i>Assessore</i> | 9 MAMMI VERONICA..... | <i>Assessora</i> |
| 4 CALABRESE PIETRO..... | <i>Assessore</i> | 10 MELEO LINDA..... | <i>Assessore</i> |
| 5 DE SANTIS ANTONIO..... | <i>Assessore</i> | 11 MONTUORI LUCA..... | <i>Assessore</i> |
| 6 FIORINI LAURA..... | <i>Assessora</i> | 12 VIVARELLI VALENTINA..... | <i>Assessora</i> |

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Frongia, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(*OMISSIS*)

Deliberazione n.45**Approvazione delle linee guida per l'attivazione degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione della Legge n. 112/2016.**

Premesso che:

- la Carta Costituzionale, all'art. 3, affida alla Repubblica il compito di *rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*;
- gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 all'art. 14 prevede che *per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'inclusione scolastica o professionale o del lavoro, i comuni, di intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale* (omissis...).
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità;

- la richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori, se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della citata legge 22 giugno 2016, n. 112, fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico dell'apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- lo stesso decreto attuativo 23 novembre 2016 assegna alla Regione Lazio la somma di € 9.090.000,00 per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 dello stesso decreto attuativo;
- l'art. 4, comma 4, del citato decreto dispone che gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, sono realizzati indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 medesimo;
- l'art. 6 del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi previsti nell'art. 3 dello stesso decreto;
- che la Legge Regionale n. 11/2016 ha, in ossequio al dettato della legge quadro n. 328/2000, dato concretezza alla riforma del welfare nella misura in cui ha previsto strumenti di integrazione sociosanitaria e promosso convenzioni tra enti tesi ad ottenere l'autonomia di vita e l'integrazione sociale di tutte le persone fragili, sia come singoli che inseriti in famiglia, in comunità o in altri contesti sociali; in particolare all'art. 53 ha previsto il **budget di salute** come strumento imprescindibile, nell'ottica di una valutazione multidimensionale, idoneo a definire da un punto di vista qualitativo e quantitativo le risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a garantire o restituire a una, persona attraverso un **progetto personale**, un funzionamento sociale adeguato, alla cui elaborazione partecipano principalmente la persona stessa, la sua famiglia e la sua comunità, ottimizzando l'uso delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata;
- che la Regione Lazio nel Piano Sociale Regionale 2017/2019, per incidere sui determinanti sociali di salute, evidenzia l'importanza della ricomposizione delle prestazioni nel progetto personale e delle fonti di finanziamento, nonché della riqualificazione delle risorse disponibili in funzione degli esiti della valutazione multidimensionale.

Considerato che:

- la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha adottato le linee guida operative regionali per le finalità della legge 112 del 22 giugno 2016;
- successivamente, con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali - Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport n. G15084 del 2 novembre 2017 ha approvato l'Avviso Pubblico per le manifestazioni di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge 112 del 22 giugno 2016;
- con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G17402 del 14 dicembre 2017 ha individuato i Comuni capofila degli Ambiti

sovradistrettuali per gli interventi del “Dopo di Noi” e trasferito ad essi le risorse del Fondo statale relativi all’anno 2016;

- con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G18395 del 22 dicembre 2017 ha provveduto a trasferire le risorse statali del Fondo sul “Dopo di Noi” relative all’anno 2017;
- con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G01174 del 1 febbraio 2018 ha approvato lo schema di “Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico del Dopo di Noi” al fine di uniformare sull’intero territorio l’attuazione degli interventi e dei servizi;
- con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G10218 del 9 agosto 2018 ha provveduto a modificare ed integrare la precedente Determinazione G15084 del 8 novembre 2017 inerente il patrimonio immobiliare solidale;
- con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G15288 del 27 novembre 2018 ha dettato le “Linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti in appartamenti di civile abitazione” e provveduto ad impegnare e liquidare, in favore dei Comuni capofila degli Ambiti, i fondi relativi agli interventi infrastrutturali previsti all’art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto interministeriale del 28/11/2016;
- con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G02984 del 15 marzo 2019 ha modificato ed integrato la Determinazione G15288 del 27 novembre 2018 approvando le nuove “Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Durante e Dopo di Noi”.
- gli interventi definiti dalla DGR n. 454/2017 configurano una nuova gamma di risposte dinamiche e flessibili finalizzate ad evitare l’istituzionalizzazione e favorire percorsi di autonomia delle persone con disabilità;
- l’attuale disciplina regionale in tema di residenzialità delle persone disabili gravi, di cui alle citate linee guida, prevede la realizzazione di interventi innovativi volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri d’acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- dai territori e dal mondo dell’associazionismo attivo sui temi della disabilità si evince con chiarezza l’esigenza di promuovere servizi innovativi, integrati nel territorio e di piccole dimensioni, utilizzando diversi modelli abitativi, in modo coerente alla *ratio* della normativa e in un’ottica sinergica con le istituzioni, per sperimentare forme flessibili di risposta ai bisogni residenziali, capaci di adeguarsi alle esigenze e ai desideri degli ospiti;
- appare doveroso dare visibilità e dignità ad esperienze già presenti nel territorio comunale, che è opportuno riconoscere, valorizzare ed accompagnare.

Dato atto che:

- la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454, ha provveduto a ripartire le risorse complessive riferite agli interventi e servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 2016;

- la Regione Lazio, con Determinazione della Direzione Regionale Salute e politiche sociali n. G18395 del 22 dicembre 2017, ha confermato la medesima ripartizione percentuale delle risorse complessive riferite agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare dell'anno 2016, anche per l'anno 2017.
- l'importo complessivo riferito agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per il 2016, 2017 e 2018 è dunque, per Roma Capitale, il seguente:

| Utilizzo | % 2016 | % 2017 | % 2018 | Risorse Roma Capitale |
|---|------------|------------|------------|--------------------------|
| Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione. (art. 5, comma 4, lettera A del Decreto) | 71 | 71 | 20 | € 4.146.410,56 |
| Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. (art. 5, comma 4, lettera B del Decreto) | 5 | 5 | 18 | € 639.179,06 |
| Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale. (art. 5, comma 4, lettera C del Decreto) | 20 | 20 | 58 | € 2.263.766,10 |
| Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare (art. 5, comma 4, lettera E del Decreto) | 4 | 4 | 4 | € 293.723,16 |
| Totale attribuito a Roma Capitale Fondi 2016, 2017 e 2018 | 100 | 100 | 100 | € 7.343.078,88 |

- per quanto riguarda il finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti all'art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto interministeriale del 23/11/2016 la Regione Lazio, con nota prot. QE/32217 del 03/05/2019, ha accolto la richiesta di Roma Capitale, prot. QE/99859 del 20/12/2018, per mantenere in capo all'ente regionale la gestione del fondo relativo;
- la Regione Lazio, con DGR n. 608 del 06/08/2019, ha identificato nell'IPAB Opera Pia Asilo Savoia l'Organismo al quale affidare le attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art. 5, comma 4 del D.M. 23/11/2016, sul territorio di Roma Capitale, approvando contestualmente il relativo accordo di programma;
- il Dipartimento Politiche Sociali ha provveduto all'accertamento delle entrate sopra specificate;

Ritenuto che:

- l'esigenza di predisporre delle linee guida di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione è finalizzata a dare attuazione, in modo uniforme in tutto il territorio capitolino, agli esiti delle valutazioni dei bisogni delle persone disabili rese dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD), che avrà cura di elaborare il Progetto Personalizzato (PP), nel quale prevedere precise fasi e tempistiche, in cui si terranno in considerazione i bisogni e le aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, obiettivi e priorità di intervento, interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, attivati e da attivare, specificando

tra questi gli specifici interventi previsti dalla legge n. 112/16 e dal decreto attuativo per il “durante e dopo di noi”, ponendosi come obiettivo finale il consolidamento, per la persona con disabilità, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d’origine;

- con la definizione del Progetto Personalizzato (art. 53 della L.R. 11 del 10/08/2016) deve essere individuato il Case Manager, quale responsabile dell’attuazione, in sicurezza, del progetto stesso e della costante verifica dell’adeguatezza degli interventi;
- nel Budget di progetto dovranno essere indicate tutte le spese (utenze, spese condominiali, costi di locazione) connesse alla soluzione alloggiativa ove si attueranno programmi di residenzialità;
- nel Budget di progetto sarà, inoltre, definita la quota mensile di compartecipazione a carico dell’utenza sulla spesa in quota sociale per le prestazioni aggiuntive che siano state previste nel progetto da finanziare ex lege n. 112/2016 secondo i seguenti parametri:
 - a) la quota di compartecipazione è graduata proporzionalmente, secondo scaglioni, in base all’ISEE socio-sanitario fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a € 50.000,00, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito, fatta sempre salva la somma corrispondente all’assegno di inabilità, che rimane a disposizione della persona con disabilità per le spese strettamente personali;
 - b) per gli utenti con ISEE socio-sanitario fino a €. 6.000,00 la quota sociale è totalmente a carico del Fondo per il Dopo di Noi di cui all’art. 5 del D.M.23/11/2016;
 - c) nel caso di ISEE socio-sanitario compreso tra € 6.000,00 ed € 20.000,00 la quota mensile di compartecipazione non potrà essere superiore a € 1.000,00; mentre nel caso di ISEE socio-sanitario compreso tra € 20.000,00 ed € 50.000,00 la quota non potrà essere superiore a € 1.500,00. In ogni caso, l’importo della pensione di inabilità percepita dal disabile deve essere sempre lasciato a disposizione dello stesso per le spese personali in autonomia;
 - d) nel caso dei programmi per l’indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di Noi”, l’importo dell’indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di compartecipazione, ma deve confluire nel budget di progetto al momento della sua definizione.

Rilevato che:

- Roma Capitale è Socio Unico della Fondazione Roma Solidale ONLUS e, per il tramite dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, ne definisce gli indirizzi gestionali ed il know-how specifico di quest’ultima nell’ambito del sostegno alle persone disabili per favorirne i processi di autonomia;
- la Fondazione Roma Solidale (FRS), ente strumentale controllato e totalmente partecipato di Roma Capitale, gestisce sin dal 2011 in nome e per conto di Roma Capitale sperimentazioni e servizi inerenti tutti gli ambiti del welfare, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e disagio presenti nella Città di Roma;
- in conformità al proprio Statuto, la Fondazione Roma Solidale opera nell’area cittadina attraverso azioni a sostegno delle politiche sociali dell’Amministrazione capitolina, spesso innovative e a beneficio di soggetti e gruppi sociali vulnerabili;

- la FRS realizza iniziative progettuali, interventi e servizi che, negli anni (quale ex Fondazione “Handicap Dopo di Noi” dal 2004 al 2011), le hanno attribuito un background consolidato nell’ambito degli interventi volti all’inclusione, alla promozione ed all’autonomia delle persone con disabilità.

Considerato che:

- a mente dell’art. 3, comma 26, del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di configurare un organismo di diritto pubblico occorrono tre requisiti fondamentali, la cui contemporanea presenza vale a conferire ad un ente tale natura:
 - l’istituzione dell’ente per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - la personalità giuridica;
 - l’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dall’ stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- nel caso di specie, tali requisiti risultano pienamente soddisfatti, atteso che:
 - la FRS è istituita per soddisfare esigenze di interesse generale, non avente carattere industriale o commerciale, bensì esclusivamente senza scopo di lucro;
 - la FRS è dotata di personalità giuridica;
 - l’attività svolta dalla FRS risulta finanziata in modo prevalente da Roma Capitale;
- gli Enti locali possono erogare ad una Fondazione specifici contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio, sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare, fermo restando il rispetto della disciplina di erogazioni di risorse pubbliche a favore di privati (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Del Veneto, parere n. 532/2017);
- più in dettaglio, in relazione allo svolgimento di una particolare attività che rientri tra le competenze dell’ente locale costituente e che venga svolta dall’Ente morale, il Comune interessato può accollarsi specifiche spese, anche attinenti alla ordinaria gestione, purché finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi delle comunità locali (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. del Piemonte, delibera n. 201/2017);
- quanto sopra deve essere regolamentato in via preventiva, prima dello svolgimento del servizio, in relazione ai costi preventivati, risultati dal Piano finanziario da adottare al fine di calibrare le possibilità operative della Fondazione (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. del Piemonte, delibera n. 201/2017);
- Roma Capitale può, quindi, stipulare con la FRS una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti, per lo svolgimento delle attività utili all’attuazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge n. 112/16, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - le attività affidate alla FRS devono essere previste nello Statuto della stessa;

- la determinazione dell'ammontare del contributo riferito alle spese di gestione spetta a Roma Capitale e deve essere stabilito nella convenzione e commisurato al servizio reso in concreto;
- deve essere garantita e dichiarata la congruità dell'importo dei compensi rispetto alla quantità e alla qualità del servizio svolto, in ottemperanza all'art. 3 della legge 7 dicembre 2010, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della Ragioneria Generale avente prot. RE/80437 del 29 luglio 2013;
- le attività demandate alla FRS, mediante la citata convenzione, riguarderanno il “*Case Management*”, *l'assessment e il care planning*, relativi ai casi in cui le UVMD o i Distretti/Municipi non siano in grado di individuare al proprio interno la figura del “Case Manager”;
- la FRS, inoltre, avrà l'incarico di monitorare il “pacchetto di servizi” previsti nel Progetto Personalizzato e nel budget di progetto, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali che verificherà l'andamento degli interventi;

Vista la Legge 13 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Vista la Legge 2 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016.

Vista la Sentenza del TAR Sicilia (sezione di Catania) n. 02781/2019 del 21/11/2019.

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”.

Visto lo Statuto di Roma Capitale.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 2 luglio 2019, n. 51 recante “Linee di indirizzo volte ad avviare un percorso partecipato per la riforma integrale e strutturale dei servizi per la promozione del benessere e la salute per le persone anziane e le persone con disabilità che porti all'adozione di un Regolamento di Roma Capitale per tali servizi”.

Visto lo Statuto della Fondazione Roma Solidale ONLUS.

Atteso che:

in data 21/11/2019 il Direttore di Direzione Servizi alla Persona e Integrazione Socio-Sanitaria, Direttore della U.O. Intervento di Supporto alle Persone Fragili, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto”;*

Il Direttore di Direzione Servizi alla Persona

F.to: Raffaella Modafferi

in data 21/11/2019 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha attestato – ai sensi dell'art. 30, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di

programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Giovanni Serra

che, in data 11/03/2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:” Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole solo in riferimento alla disciplina generale del servizio di sostegno alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Con riferimento, invece, agli aspetti contabili si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, subordinatamente al preventivo adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione (entrata ed uscita vincolata). Si rileva infatti, che l'accertamento di entrata è stato registrato su Capitolo a stanziamento 0, privo, in quanto tale del correlato stanziamento in uscita.

Il Ragioniere Generale

F.to: Anna Guiducci

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art.49/, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

1. di approvare le “Linee guida per l’attivazione degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione della Legge n. 112/2016”, contenute nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Qualora la Regione Lazio dovesse apportare modifiche e/o integrazioni in materia, Roma Capitale provvederà ad effettuare le opportune modifiche al presente atto;
2. di prevedere l’introduzione, in via sperimentale fino al 31.12.2021, della compartecipazione dell’utente ai costi del servizio, nelle more della disciplina definitiva, così come meglio specificato nel predetto Allegato 1; la quota di compartecipazione è graduata proporzionalmente, secondo scaglioni, in base all’ISEE socio-sanitario fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a € 50.000,00, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito, fatta sempre salva la somma corrispondente all’assegno di inabilità, che rimane a disposizione della persona con disabilità per le spese strettamente personali nella misura individuata; per gli utenti con ISEE socio-sanitario fino a €. 6.000,00 la quota sociale è totalmente a carico del Fondo per il Dopo di Noi di cui all’art. 5 del D.M.23/11/2016; nel caso di ISEE socio-sanitario compreso tra € 6.000,00 ed € 20.000,00 la quota di compartecipazione non potrà essere superiore a € 1.000,00; mentre nel caso di ISEE socio-sanitario compreso tra € 20.000,00 ed € 50.000,00 la quota non potrà essere superiore a € 1.500,00. In ogni caso, l’importo della pensione di inabilità percepita dal disabile deve essere sempre lasciato a disposizione dello stesso per le spese personali in autonomia. Nel caso dei progetti residenziali per l’indipendenza abitativa del “Durante e Dopo di Noi”, l’importo dell’indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del

- coefficiente di compartecipazione, ma deve confluire nel budget di progetto al momento della sua definizione;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Benessere e Salute di stipulare apposita convenzione con la Fondazione Roma Solidale, quale soggetto attuatore di attività riguardanti i progetti personalizzati, a supporto del Dipartimento Politiche Sociali e dei Municipi, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a. le attività affidate alla Fondazione Roma Solidale devono essere previste nello Statuto della stessa;
 - b. deve essere garantita e dichiarata la congruità dell'importo dei compensi rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquistato, in ottemperanza all'art. 3 della legge 7 dicembre 2010, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della Ragioneria Generale avente prot. RE/80437 del 29 luglio 2013;
 - c. le attività demandate alla Fondazione Roma Solidale riguarderanno il "Case Management", l'assessment e il care planning, relativi ai casi in cui le UVMD o i Distretti/Municipi non siano in grado di individuare al proprio interno la figura del "Case Manager"; la FRS, inoltre, avrà l'incarico di monitorare il "pacchetto di servizi" previsti nel Progetto Personalizzato e nel budget di progetto, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali;
 4. di dare mandato, altresì, al Direttore della Direzione Benessere e Salute di diffondere tra la cittadinanza le citate "Linee Guida" sopracitate, in particolare:
 - con modalità diffusa, attraverso il coinvolgimento delle reti associative delle famiglie e delle persone con disabilità presenti sul territorio, per il tramite della Consulta cittadina e delle Consulte municipali;
 - con modalità mirata, indirizzata ai Servizi Sociali dei Municipi per gli utenti che non usufruiscono di alcun servizio e che sono in lista di attesa per l'accesso ai servizi, ai gestori dei servizi diurni, ai gestori delle sperimentazioni di gruppi appartamento, ai gestori dei servizi SAISH;
 5. di dare atto che le "Linee Guida" verranno trasmesse ai Municipi, ai gestori dei servizi, alla Consulta cittadina e alle Consulte municipali e pubblicate sul sito di Roma Capitale;
 6. di dare atto che con successivi provvedimenti, al fine di uniformare l'applicazione dell'allegato 1, la Direzione Benessere e Salute adotterà con proprio atto la modulistica relativa alla documentazione necessaria per l'attivazione dei Progetti Personalizzati (es. domande, convenzioni tipo, budget di progetto, ecc...);
 7. di prevedere, attesi i contenuti sperimentali e la innovatività delle procedure e degli strumenti che dovranno essere utilizzati dagli operatori interessati nell'attivazione dei Progetti in argomento, che il Direttore della Direzione Benessere e Salute curerà, in itinere, appositi momenti di aggiornamento degli operatori stessi sui seguenti temi:
 - Aspetti normativi sul "Dopo di Noi".
 - ICF e approccio bio-psico-sociale.
 - Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali.
 - Progetto di vita.
 - Progetto Personalizzato.
 - Budget di progetto.